



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO "D.L. BIANCO"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 10 del 22 marzo 2012

OGGETTO: Rimborso spese per utilizzo di mezzi propri da parte dei dipendenti del Consorzio. Nuovi provvedimenti a valere sull'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore quindici presso la sede dell'Istituto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, composto dai signori:

<i>Componente</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza (SI/NO)</i>
BERARDO Livio	PRESIDENTE	SI
BATTAGLIO Giancarlo	CONSIGLIERE	SI
BELMONDO Rosalba	CONSIGLIERE	NO
BERNARDI Luigi	CONSIGLIERE	SI
GIANOLA Alberto	CONSIGLIERE	NO
MOTTA Achille	CONSIGLIERE	SI
PASQUERO Francesca	CONSIGLIERE	NO
PELLEGRINO Luigi	CONSIGLIERE	SI
SALZOTTI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanese.

Il signor Livio Berardo assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto sul quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

Premesso che il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122 e recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 6, "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", comma 12, dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, la disapplicazione al "personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165 del 2001" dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (che prevede un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto) e dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica commisurandola a un quinto del prezzo di un litro della benzina super vigente);

Rilevato che tale norma ha una pesante ricaduta sulla funzionalità dell'Ente, in quanto una buona parte delle sue attività si espletano – per loro natura - al di fuori della sede di servizio e fino ad ora sono state garantite, in maniera economica e razionale dal punto di vista organizzativo, grazie alla disponibilità del personale ad usare il mezzo proprio, e per le ragioni di seguito riportate:

- 1) l'attività dell'Ente è organizzata per:
 - a) attività a livello centrale, nella sede di largo Barale, 11, che riguardano:
 - la gestione della biblioteca e dell'archivio;
 - l'organizzazione di iniziative culturali presso la sala polivalente del Centro di Documentazione Territoriale;
 - attività a carattere didattico per le scuole;
 - attività generali e di segreteria;
 - b) attività a livello territoriale che riguardano l'organizzazione di attività culturali nei vari Comuni della Provincia, la partecipazione ad eventi ed appuntamenti istituzionali, le riunioni con amministratori e associazione per l'organizzazione di attività;
- 2) le attività territoriali vengono realizzate praticamente in tutti i Comuni della Provincia: si tratta di un territorio molto ampio e scarsamente dotato, in alcune aree (si pensi alle valli e alla Langa), di efficienti mezzi di trasporto pubblico. Inoltre la partecipazione ad incontri e riunioni in orari anche serali rende difficoltoso l'utilizzo del mezzo pubblico anche laddove esista a causa della scarsità del servizio serale e notturno;
- 3) l'Ente non dispone di alcun automezzo di servizio, essendosi sempre avvalso, per le trasferte del personale dipendente, dei collaboratori e degli amministratori, dei mezzi pubblici e, ove ciò fosse risultato impossibile del mezzo privato;

Ritenuto in conclusione che, per le motivazioni sopra espresse, non sia possibile interrompere i servizi svolti dall'Ente, e che l'utilizzo dei mezzi pubblici sul territorio extraurbano comporterebbe, inoltre, una dilatazione dei tempi con grave danno economico per l'Ente;

Rilevato, infine, che non è stato abrogato l'articolo 9 della legge n. 417/1978, che così recita: *«quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale»;*

Dato atto che il medesimo disposto si intende applicato ai collaboratori dell'Istituto, se e laddove previsto dai relativi contratti di collaborazione, ed agli amministratori sulla

base della disciplina dettata dall'art. 84 del d.lgs.n.267/2000 (T.U.O.E.L.), così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), che prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3);

Valutato, pertanto, indispensabile provvedere per garantire la funzionalità dell'Ente e dei suoi servizi nell'interesse della collettività con un provvedimento temporaneo in attesa di ulteriori approfondimenti, chiarimenti ed interventi anche sollecitati ed auspicati dalle Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 5 maggio 2011 con la quale si era provveduto in tal senso fino allo scorso 31/12/2011 in attesa di ulteriori chiarimenti non ancora disponibili in forma univoca;

Aperta ampia discussione in merito;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell'Istituto;

Visto l'articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il 2012 è stato differito al 31 marzo 2012.

Preso atto del combinato disposto dell'art. 163 — comma 1 e 3 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Delibera

- 1) di richiamare, in riferimento alle modalità di utilizzo del mezzo proprio, le misure indicate dalla precedente deliberazione C.d.A. n. 15 del 5 maggio 2011 che si intendono rinnovate, senza soluzione di continuità, per l'intero anno 2012, in attesa di nuovi ed ulteriori provvedimenti legislativi e/o interpretativi in materia.
- 2) Di demandare ai competenti organi consortili gli adempimenti gestionali conseguenti.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 — comma 4 — de decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Livio Berardo

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per 15 giorni dal 10.04.2012.

Cuneo, li 26.03.2012

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale

Cuneo, li 26/03/2012

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 26.04.2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
